



Comune di Asola
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA L. R. 12/2005 e smi**

ART. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Asola, ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e smi.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Asola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e smi, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001.

2. La Commissione per il Paesaggio si esprime altresì sulle proposte di piani e / o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e smi, in ordine alla qualità e congruenza delle scelte di piano rispetto alle alternative prese in esame e rispetto ai contenuti del rapporto ambientale, sulla coerenza interna ed esterna del Piano, nonché sull'efficacia e congruenza del programma di monitoraggio e dei relativi indicatori prescelti.

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri nelle seguenti materie:

- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale,
- irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia paesaggistica,
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004,
- applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
- opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, quando modifichino l'esterno ornato, e ampliamenti di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché di competenza regionale,
- valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del Titolo IV del Piano territoriale Paesistico regionale nei territori non assoggettati a specifica tutela,
- valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4 comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e smi,
- espressione di un parere consultivo sui piani attuativi.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da n. 5 soggetti esterni all'ente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. La Giunta Comunale indica gli indirizzi e stabilisce le modalità di acquisizione, mediante avviso pubblico, dei curricula e nomina una commissione tecnica, che dovrà selezionare e valutare i curricula presentati.

3. La Giunta procede alla nomina dei membri effettivi, e indica una lista di tre supplenti, cui attingere in ordine di preferenza in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione del paesaggio di cui all'art. precedente è nominata con atto della Giunta Comunale, sulla base della proposta di graduatoria formulata dalla Commissione Tecnica istituita sulla base dei requisiti e criteri di valutazione espressi nel bando.

2. I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo della progettazione, della pianificazione urbanistica, paesaggistica e/o nel campo della storia dell'architettura, della tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici, ambientali e culturali.

3. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente ed il Vicepresidente.

4. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.

5. La Commissione è operativa dal momento della nomina dei componenti.

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, per il tramite della Segreteria di Commissione.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno dieci giorni prima della seduta, a mezzo pec posta elettronica o posta elettronica certificata.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni.
4. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, i cui documenti sono posti immediatamente a disposizione dei componenti la commissione.

ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Settore competente.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche.
3. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio della convocazione della seduta della Commissione.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, una sintesi dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
5. Il verbale è sottoscritto dai componenti presenti alla seduta.

ART. 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.
4. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
5. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.

ART. 10 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del D. Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - congruità con i criteri di gestione del bene,

- compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,
- coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,
- corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale,
- razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole,
- riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati,
- motivazioni del vincolo, nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 dichiarati mediante provvedimento specifico,
- significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene, nel caso di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

3. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente,
- nel Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001,
- nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002,
- negli strumenti urbanistici,
- nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12" di cui alla DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006,
- nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740,
- nella Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e nella Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e smi.

4. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del Procedimento verificare tale adeguamento.

5. I pareri della Commissione sono comunicati al Progettista.

ART. 11 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per una durata di anni tre e comunque sino alla nomina della nuova Commissione.

2. I componenti della Commissione sono rieleggibili soltanto per due mandati successivi.

3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 – INDENNITA'

Ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso spese eventualmente sostenute.

ART. 13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RILASCIO DEL PARERE

1) Quando va presentata la richiesta

La normativa paesaggistica della Regione Lombardia (Parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale) prevede che i progetti che modificano lo stato dei luoghi e l'esteriore aspetto degli edifici siano sottoposti a

valutazione paesaggistica, applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla Deliberazione della Giunta regionale 08/11/2002, n. 7/11045.

Il progettista deve determinare l'entità dell'impatto paesistico che può risultare inferiore o superiore alla soglia di rilevanza e alla soglia di tolleranza, quindi:

- se l'impatto del progetto non supera la soglia di rilevanza: è automaticamente accettabile sotto il profilo paesaggistico,

- se l'impatto del progetto supera la soglia di rilevanza è sottoposto a giudizio di impatto paesistico: i procedimenti edilizi devono quindi essere corredati da relazione paesistica.

Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo alla presentazione di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), può chiedere il rilascio di giudizio di impatto paesistico relativamente alle opere da realizzare. Il giudizio di impatto paesistico può essere positivo, neutro o negativo ed è espresso dall'ente, avvalendosi del parere della commissione per il paesaggio.

2) Elenco elaborati di progetto da allegare alla richiesta

- Esame dell'impatto paesistico del progetto,

- Elaborati grafici,

- Relazione paesistica allegata all'esame di impatto paesistico.

La relazione paesistica deve essere redatta e firmata da professionista abilitato secondo lo schema dettato dal punto 6 della Deliberazione della Giunta Regionale 08/11/2002, n. 7/11045 con l'obiettivo di:

- chiarire il percorso valutativo seguito e le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di sensibilità del sito e del grado di incidenza del progetto,

- argomentare le valutazioni fornite sulla base delle verifiche in loco, della documentazioni e degli studi di interesse paesistico disponibili.

ART 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

2. Il presente regolamento abroga il *"Titolo II - LA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO"* del vigente Regolamento Edilizio Comunale (artt. da 69 a 88).